

# UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'

Lezioni di diritto costituzionale  
25 marzo 2026

Avv. Andrea Mercurio



**IL GOVERNO**

- La Parte Seconda della Costituzione è dedicata all'ordinamento della Repubblica nel cui ambito sono ricompresi gli organi costituzionali e gli organi di rilievo costituzionale.

**Gli organi previsti dalla  
Costituzione**

- Sono organi costituzionali dello Stato quegli organi le cui funzioni sono direttamente disciplinate dalla Costituzione ed una loro modifica importa l'emanazione di norme costituzionali.

**Gli organi costituzionali**

- Sono organi costituzionali:
  - Il Parlamento composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica;
  - il Presidente della Repubblica;
  - il Governo;
  - la Corte Costituzionale.

**Gli organi costituzionali**

- Gli organi di rilievo costituzionale, pur non essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono individuati dalla Costituzione, che rinvia al legislatore ordinario per la disciplina della loro attività.

**Gli organi di rilievo costituzionale**

- Sono organi di rilievo costituzionale
  - il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
  - la Corte dei Conti;
  - il Consiglio di Stato;
  - il Consiglio supremo di Difesa;
  - il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

**Gli organi di rilievo costituzionale**

- La disciplina riguardante il Governo, generica e in parte poco precisa, è considerata la più debole della Costituzione.
- Malgrado l'esiguità delle disposizioni costituzionali (solo 5 articoli), il Governo è il vero protagonista della vita politica del Paese.

## **Il Governo**

- Il Governo è un organo:
  - **costituzionale**, è il potere dello Stato titolare della funzione di indirizzo politico;
  - **complesso** perché costituito da più organi;
  - **di parte**, in quanto esprime la volontà delle forze politiche di maggioranza.

## Il Governo

- Il Governo è titolare delle funzioni:
  - ▢ **politiche**, in quanto partecipa alla direzione politica nell'ambito dell'indirizzo indicato dalla maggioranza parlamentare;
  - ▢ **legislative**, potendo emanare atti aventi forza di legge;
  - ▢ **esecutive**, poiché è al vertice del potere esecutivo cui fanno capo tutti i settori amministrativi dello Stato;
  - ▢ **di controllo**, su tutti gli organi amministrativi.

## Funzioni del Governo

- Il Governo della Repubblica è composto dal **Presidente del Consiglio** e dai **ministri**, che insieme costituiscono il **Consiglio dei ministri**.
- Il Presidente della Repubblica **nomina** il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questi, i ministri.

**Articolo 92 della Costituzione**

- Presidente del Consiglio ed i Ministri prima di assumere la carica prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
- Il Governo deve avere la fiducia delle Camere.
- Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

**IL giuramento (Art. 93 Cost.)**  
**La fiducia (Art. 94 Cost.)**

Il Presidente del Consiglio dei ministri **dirige la politica generale del Governo e ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,** promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

**Il Presidente del Consiglio  
(Art. 95, comma 1 Cost.)**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri , anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

**Responsabilità penale nell'esercizio delle funzioni (Art. 96 Costituzione)**

Dopo un dibattito durato più di un anno e il lavoro di una commissione di esperti, in data 3 novembre 2023 il governo ha approvato il disegno di legge costituzionale sul cosiddetto premierato.

In sostanza sulla forma di Governo.

**Prospettive di riforma**

Il disegno di legge costituzionale prevede la riforma della disciplina del Governo prevista dalla Costituzione, delineando un sistema che attribuisce al Presidente del Consiglio maggiori poteri, rafforzandone la figura.

Il progetto di legge si compone di cinque articoli, con cui si vuole introdurre l'elezione diretta del premier.

**Il cosiddetto premierato forte**

- Con l'articolo 1, tra l'altro, viene abrogato il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione il quale prevede che il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico artistico e letterario. Tale norma è ritenuta opportuna in quanto l'attuale dettato costituzionale mortifica il principio dell'elezione dei parlamentari da parte dei cittadini.

**Abolizione dei Senatori a vita**

L'art. 3, invece, modifica l'art. 92 della Costituzione e stabilisce che: "Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri [...]". Questa precisazione, che potrebbe sembrare pleonastica, **in realtà attribuisce chiaramente un potere di direttiva al Premier che non è quindi considerato, come in precedenza, un primo inter pares.**

La norma inoltre dispone che "[...] **il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto** per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un'unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che il premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55% di seggi. Il Presidente del Consiglio **è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura [...]**". **(E' dunque un parlamentare.)**

## Elezione diretta del Presidente del Consiglio

Il terzo comma dell'art. 3 stabilisce che “[...] *Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri [...]*”.

E' evidente che si tratta **di un potere meramente formale del Capo dello Stato**, che certamente non potrebbe nominare un Presidente del Consiglio diverso da quello eletto dai cittadini e che, probabilmente, non potrebbe neanche modificare la proposta sulla nomina dei Ministri.

## Nomina del Presidente del Consiglio

*«Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest'ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere...» (Articolo 4, comma 1).*

## **La fiducia**

Il secondo comma dell'art. 4 aggiunge un ulteriore comma all'art. 94 precisando che "[...] *in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia alle Camere*".

**La norma anti-ribaltone**

Stati Uniti di America

Francia

Gran Bretagna

Germania

Spagna

**Il Governo in altri stati (cenni)**